

Articolo 1, commi 210-217
(Proroga della disciplina del credito d'imposta formazione 4.0)

Con le **modifiche apportate al Senato** – sostituendo integralmente l'originario articolo 23 del disegno di legge – i **commi da 210 a 217 prorogano al 2020** (periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019) il **beneficio del credito d'imposta formazione 4.0, rimodulano i limiti massimi** annuali del credito medesimo ed **eliminano l'obbligo** di disciplinare espressamente lo svolgimento delle attività di formazione attraverso **contratti collettivi** aziendali o territoriali.

Si ricorda che l'originario articolo 23 del disegno di legge prorogava di un anno (al 2020) l'applicazione del credito d'imposta formazione 4.0, estendendolo alle spese di formazione sostenute nei due periodi di imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2018, in luogo di un solo periodo di imposta.

In dettaglio, il **comma 210**, stabilisce che la disciplina del **credito d'imposta** introdotta dall'articolo 1, commi da 46 a 56, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, **per le spese di formazione** del personale dipendente finalizzate all'acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la trasformazione tecnologica e digitale previste dal **Piano Nazionale Impresa 4.0, si applica**, con le modifiche previste dalle norme in commento, anche alle spese di formazione sostenute nel **periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019**. Il beneficio pertanto è prorogato al **2020**.

La legge di bilancio 2018 (legge 27 dicembre 2017, n.205) ha assegnato tale **credito di imposta in favore di ogni tipo e forma di impresa**, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano nonché dal regime contabile adottato, fino ad un importo massimo annuale di euro **300.000** per ciascun beneficiario, qualora le attività di formazione siano pattuite attraverso contratti collettivi aziendali o territoriali. Il comma 48 della legge di bilancio 2018 prevede, inoltre, che tali attività devono essere svolte per acquisire o consolidare le conoscenze delle tecnologie previste dal **Piano nazionale Industria 4.0** quali *big data* e analisi dei dati, *cloud*, *fog computing*, *cyber security*, *sistemi cyber-fisici*, prototipazione rapida, sistemi di visualizzazione e realtà aumentata, robotica avanzata e collaborativa, interfaccia uomo macchina, manifattura additiva, internet delle cose e delle macchine e integrazione digitale dei processi aziendali.

Sono **escluse** dal beneficio le attività di formazione, ordinaria o periodica, organizzata dall'impresa per conformarsi alle norme in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro e di protezione dell'ambiente o ad altre norme

obbligatorie in materia di formazione. Inoltre il credito di imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di spettanza e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di imposta successivi in cui il credito sia impiegato, e può essere utilizzato esclusivamente in **compensazione** a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di maturazione (ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni). Il credito di imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini fiscali.

Al beneficio non si applicano né il limite annuale di 250.000 euro per l'utilizzo dei crediti di imposta (di cui all'art. 1, comma 53, della L. 24 dicembre 2007, n. 244) né il limite massimo di compensabilità di crediti di imposta e contributi, pari a 700.000 euro (di cui all'art. 34 della L. 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni).

Con **D.M. 4 maggio 2018** sono state emanate le disposizioni applicative del credito d'imposta per le spese di formazione del personale dipendente nel settore delle tecnologie previste dal Piano Nazionale Industria 4.0., con particolare riguardo alla documentazione richiesta, all'effettuazione dei controlli e alle cause di decadenza del beneficio.

Successivamente, la **legge di bilancio 2019** (articolo 1, **comma 79** della legge n. 145 del 2018) ha **rimodulato il beneficio secondo la dimensione delle imprese**. In particolare il credito d'imposta, fermo restando il **limite massimo annuale di 300.000 euro**, è attribuito nella misura del **50 per cento** delle spese ammissibili sostenute dalle **piccole imprese** e del **40 per cento** di quelle sostenute dalle **medie imprese**. Alle grandi imprese, come definite dalla normativa europea, il credito d'imposta è attribuito nel limite massimo annuale di 200.000 euro e nella misura del **30 per cento**.

Il **comma 211** effettua alcune **rimodulazioni del limite massimo annuale del credito** da applicarsi secondo la dimensione delle imprese, prevedendo che:

- nei confronti delle **piccole imprese** il credito d'imposta è riconosciuto in misura pari al 50 per cento delle spese ammissibili e nel limite massimo annuale di **300.000 euro**;
- nei confronti delle **medie imprese**, il credito d'imposta è riconosciuto in misura pari al 40 per cento delle spese ammissibili e nel limite massimo annuale di **250.000 euro** (rispetto ai vigenti 300.000 euro);
- nei confronti delle **grandi imprese** il credito d'imposta è riconosciuto in misura pari al 30 per cento delle spese ammissibili e nel limite massimo annuale di **250.000 euro** (rispetto ai vigenti 200.000 euro).

La misura del credito d'imposta è **comunque aumentata** per tutte le imprese, fermi restando i limiti massimi annuali, **al 60 per cento** nel caso in cui i destinatari delle attività di formazione ammissibili rientrino nelle categorie dei lavoratori dipendenti **svantaggiati o ultra svantaggiati** come

definite dal [decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali 17 ottobre 2017](#).

Il **comma 212** stabilisce che, ferma restando l'esclusione delle imprese in difficoltà, stabilita dall'articolo 2 del citato decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 maggio 2018, la disciplina del credito d'imposta **non si applica alle imprese destinatarie di sanzioni interdittive**.

Si ricorda che ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, le sanzioni interdittive sono:

- l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
- la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

L'effettiva **fruizione** del credito d'imposta è comunque subordinata alla condizione che l'impresa **non sia destinataria di sanzioni interdittive e risulti in regola con le normative sulla sicurezza** nei luoghi di lavoro e con gli **obblighi di versamento** dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

Il **comma 213** dispone che nel caso in cui le attività di formazione siano erogate da **soggetti esterni all'impresa, si considerano ammissibili** al credito d'imposta, oltre alle attività commissionate ai soggetti indicati nel comma 6, dell'articolo 3, del richiamato decreto 4 maggio 2018 (soggetti accreditati per lo svolgimento di attività di formazione finanziata presso la regione o provincia autonoma, università, pubbliche o private o strutture ad esse collegate, soggetti accreditati presso i fondi interprofessionali e soggetti in possesso della certificazione di qualità in base alla norma Uni En ISO 9001:2000 settore EA 37), **anche le attività commissionate agli Istituti tecnici superiori**.

Il **comma 214** specifica che il **credito d'imposta è utilizzabile**, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di sostenimento delle spese ammissibili, **esclusivamente in compensazione** e che **non può formare oggetto di cessione o trasferimento** neanche all'interno del consolidato fiscale.

La disposizione prevede inoltre che al solo fine di consentire al Ministero dello sviluppo economico di **acquisire le informazioni necessarie per**

valutare l'andamento, la diffusione e l'efficacia della misura agevolativa, anche in funzione del perseguimento degli obiettivi generali del Piano nazionale impresa 4.0, **le imprese che si avvalgono del credito d'imposta sono tenute ad effettuare una comunicazione** al Ministero dello sviluppo economico.

Con apposito **decreto** direttoriale del Ministero dello sviluppo economico sono stabiliti il modello, il contenuto, le modalità e i termini di invio della comunicazione.

Il **comma 215 elimina l'obbligo** di disciplinare espressamente lo svolgimento delle attività di formazione in **contratti collettivi** aziendali o territoriali.

La norma precisa che continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel citato decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 maggio 2018 **ad eccezione della condizione concernente la stipula e il deposito dei contratti collettivi aziendali o territoriali** presso l'Ispettorato territoriale del lavoro competente, previsti dal comma 3 dell'articolo 3 del suddetto decreto, non più necessari ai fini del riconoscimento del credito d'imposta.

Si segnala che tale modifica recepisce le osservazioni espresse dalla Confindustria nella [audizione delle Commissioni congiunte Bilancio](#) del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati sul disegno di Legge di bilancio 2020 (11 novembre 2019) nella quale si rappresentava che l'agevolazione è stata poco utilizzata dalle imprese a causa dell'obbligo di disciplinare espressamente lo svolgimento delle attività di formazione in contratti collettivi aziendali o territoriali. Secondo Confindustria si tratta di **un vincolo molto stringente soprattutto per le PMI** e che, pertanto, dovrebbe essere eliminato.

Il **comma 216** dispone che per l'attuazione dell'intervento di proroga del credito d'imposta disposto dal comma 1, **è autorizzata la spesa di 150 milioni euro per anno 2021.**

Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta di cui ai commi 1 e seguenti, ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ovvero del riscontro che dall'attuazione della legge non si rechi pregiudizio al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica.

Il **comma 217** prevede che agli adempimenti di cui al [regolamento \(UE\) n. 651/2014](#), in materia di aiuti compatibili con il mercato interno, provvede il Ministero dello sviluppo economico.

Si ricorda, in particolare, che l'art. 31 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, e successive modificazioni, consente gli aiuti alla formazione a determinate condizioni, tra cui quella che l'intensità di aiuto non superi il 50% dei costi ammissibili (percentuale che può essere più elevata in determinate ipotesi); nell'ambito di questi ultimi rientrano le spese di personale relative ai partecipanti alla formazione, per le ore durante le quali i lavoratori siano stati impegnati nell'attività in oggetto.